



ORDINANZA N° 04 /2022/ADSP-MTMI

IL PRESIDENTE

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 8 comma 11bis della legge 27 febbraio 1998, n. 30 con il quale il Porto di Gioia Tauro è stato classificato nella 2° categoria, classe 1^, dei porti marittimi nazionali ai fini dell'art. 4 della legge 28/01/1994, n. 84;
- VISTO** il D.P.R. 16 luglio 1998 istitutivo dell'Autorità Portuale del porto di Gioia Tauro, che ha conferito alla stessa i compiti di cui alla legge 84/94;
- VISTO** il Decreto del Ministro dei Trasporti del 29 Dicembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.18 del 23 Gennaio 2007, che sancisce l'estensione della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro ai porti di Corigliano Calabro e Crotone;
- VISTO** il D.M. 5 marzo 2008 con il quale la circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro è stata estesa al porto di Taureana di Palmi (RC);
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 che ha novellato la legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, istituendo tra l'altro l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e dello Stretto;
- VISTO** l'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di sistema portuale, per come previsto dal precedente D.lgs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;
- VISTO** il D.M. n. 257 del 18/06/2021 con il quale l'A.I. (CP) Dott. Andrea Agostinelli è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio;
- VISTO** il Decreto n. 18/20 del 18/02/2020 con il quale il CA. (CP) Dott. Pietro Preziosi ha assunto l'incarico di Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio;

- VISTO** l'art. 14, comma primo, della L. 84/94, in forza del quale restano di competenza dell'Autorità Marittima tutte le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal Codice della Navigazione;
- VISTA** l'Ordinanza presidenziale n° 36/2010 in data 19/11/2010, relativa al Regolamento per la disciplina degli accessi e dei permessi di ingresso nell'ambito portuale di Crotona di competenza dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro (ora *Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale Ionio*);
- VISTO** il Dispaccio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n° 2274 DEM 2 del 05/07/2005, con il quale è stata rilasciata in data 24/01/2006 dalla Capitaneria di Porto di Crotona alla MERIDIONALE PETROLI S.r.l. con sede legale a Vibo Valentia in via Amerigo Vespucci n. 65 – C.F. 00062420567 – P.IVA 00865760797, la concessione demaniale marittima per licenza n° 01/2005 – Rep. n° 12/2005, con la quale ha condotto la zona demaniale marittima della superficie complessiva di mq. 15.247,78, di cui coperti con manufatti di pertinenza demaniale marittima della superficie di mq. 1.444,80, iscritti al n° 65 del Mod. 23/D, ed area asservita di mq. 13.802,98, nell'ambito portuale di Crotona, destinato a deposito costiero di oli minerali, fino al 31/12/2004;
- VISTO** il Verbale della riunione tenutasi in data 23/06/2004, presso la Capitaneria di Porto di Crotona, nella quale la Società Meridionale Petroli S.r.l., fu obbligata e sottoscrivere l'impegno a rimettere in pristino stato " ... *tutte le tubazioni poste sia all'interno del deposito costiero sia lungo il molo foraneo, sia aeree che interrato, il pozzetto e il collegamento sul piazzale del molo foraneo, nonché il parco serbatoi metallici posti all'interno del deposito costiero.*”;
- CONSIDERATO** che nell'ambito del Procedimento Penale n° 1762/05 R.G.N.R. Mod. 21 la l'intera area demaniale marittima è stata sottoposta a sequestro dall'Autorità Giudiziaria di Crotona fino al 31/08/2007;
- CONSIDERATO** che il suddetto ex Deposito Costiero è oggetto di procedimento di bonifica, ai sensi della parte VI del Decreto Legislativo n. 152/2006, ed attualmente si trova nella fase di caratterizzazione del sito e sotto la custodia della MERIDIONALI PETROLI S.r.l.;
- VISTO** il Verbale della riunione tecnica "*Tavolo Tecnico*" tenutasi in data 29/09/2021, presso il Comune di Crotona, e relativa all'avviato procedimento di "*Bonifica del Deposito Costiero oli minerali della Meridionale Petroli S.r.l. ubicato in largo del molo 10 del Comune di Crotona*", ai sensi dell'art. 242 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 , n.152 (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006) – Norme in materia ambientale;
- CONSIDERATO** che l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari tirreno Meridionale Ionio, ha evidenziato nell'ambito del su citato "*Tavolo Tecnico*", quanto di seguito:

- a) la necessità di destinare le aree oggetto di bonifica ad usi non limitati o vincolati, sulle quali l'AdSP MTMI intende investire per la valorizzazione delle volumetrie da realizzarsi in luogo di quelle da demolire;
- b) di percorrere il processo decisionale stabilendo prima la destinazione d'uso che si vuole dare all'area e successivamente l'intervento di bonifica necessario;
- c) tale area demaniale marittima venga restituita alla Città di Crotona – nonché all'Ente portuale deputato alla sua gestione - con una destinazione funzionale idonea a conferire decoro all'intero compendio, che può divenire un polmone di raccordo tra il Porto Vecchio ed il Porto Nuovo, fruibile appieno dall'intera cittadinanza, in armonia con le scelte strategiche dell'Ente Locale;

**VISTA**

la nota prot. n. 11789 del 29/09/2021, con la quale l'Amministrazione Provinciale di Crotona – Settore Ambiente, ha comunicato all'Amministrazione Comunale di Crotona – Settore 6 – Tutela dell'Ambiente, l'impossibilità a partecipare alla suddetta Riunione per urgenti ed indifferibili impegni di lavoro sopravvenuti per attività legate all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, ed ha richiamato le proprie competenze e funzioni per il procedimento in oggetto, di cui all'art. 248 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.i. che consistono nell'effettuazione dei controlli sulla conformità degli interventi ai progetti approvati legati agli interventi di bonifica e/o M.I.S.E e dei relativi adempimenti tecnico/amministrativi previsti al comma 2° stesso articolo (rilascio di apposita Certificazione relativa al completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato sulla base di una relazione tecnica predisposta da ARPACAL quale organo tecnico territorialmente competente);

**VISTA**

la nota prot. n. 291U del 18/11/2021, della MERIDIONALE PETROLI S.r.l.;

**VISTA**

l'istanza/PEC prot. 01U datata 05/01/2022, assunta al prot. n. 0001146 E/22 del 19/01/2022, con la quale la Società MERIDIONALE PETROLI r.l. ha richiesto all'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio l'autorizzazione ad accedere al sito nel periodo 1-25 febbraio 2022 per eseguire la campagna di monitoraggio delle acque sotterranee con campionamento dei piezometri presenti nell'area, come convenuto con gli Enti intervenuti a conclusione del Tavolo Tecnico del 29/09/2021 convocato dal Comune di Crotona (cfr verbale "*Riunione tecnica stato dell'arte bonifica area Meridionale Petrol*");

**RITENUTO**

necessario, in relazione all'istanza presentata dalla MERIDIONALE PETROLI S.r.l., adottare anche un provvedimento ordinatorio

interdittivo dell'utilizzo della zona demaniale marittima indicata in preambolo, a tutela della pubblica e privata incolumità;

- CONSIDERATO** che la validità temporale della presente Ordinanza è correlata esclusivamente ai lavori di campionamento dei piezometri;
- VISTO** il Decreto Legislativo 9/4/2008 n. 81 come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 3/8/2009 n. 106;
- VISTO** l'art. 6, comma 4, lett. a) della L. 84/94 e s.m.i. che attribuisce alle AdSP poteri di ordinanza nelle materie ivi indicate;
- VISTA** la Circolare n° M\_TR/PORTI/855 prot. Class. A.2.50 del 23/09/2009 emessa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per i Porti;
- VISTO** il Regolamento per l'utilizzo delle aree e dei beni appartenenti al demanio marittimo ricadenti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, approvato con Delibera del Comitato Portuale n° 136/2020 in data 30/04/2020, fruibile sul sito istituzionale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro all'indirizzo: [www.portodigioiatauro.it/albopretorio/provvedimenti](http://www.portodigioiatauro.it/albopretorio/provvedimenti);
- VISTO** altresì l'art. 8, comma 3, lett. m) della L. 28/1/94, n. 84 e s.m.i.;
- VISTI** gli atti d'ufficio;

#### **RENDE NOTO**

che a **far data dall'1 febbraio 2022 e fino al 25 febbraio 2022**, la Ditta MERIDIONALE PETROLI S.r.l., eseguirà la campagna di monitoraggio delle acque sotterranee con campionamento dei piezometri presenti nell'area "ex Deposito Costiero", in ottemperanza al verbale di Riunione Tecnica "*Tavolo Tecnico*", in preambolo;

#### **ORDINA**

##### **ART. 1 INTERDIZIONE**

**E' vietato** l'accesso, il transito e la sosta di persone, veicoli e/o merci, presso l'area demaniale marittima portuale di Crotona, come da planimetria allegata alla presente per farne parte integrante.

##### **ART.2 CAMPIONAMENTO DEI PIEZOMETRI EX DEPOSITO COSTIERO**

La **MERIDIONALE PETROLI S.r.l.** dovrà:

1. Comunicare all'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale Ionio ed alla Capitaneria di Porto di Crotona la data di inizio e fine dei lavori, ed il Responsabile della direzione lavori, nonché di affidare gli stessi ad operatori

- economici appositamente autorizzati dall'AdSP MTMI ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione;
2. Svolgere le attività solo nelle ore diurne;
  3. Predisporre idonee barriere interdittive che impediscano l'accesso e la sosta di persone o mezzi sulle aree demaniali marittime interessate, ove necessarie in base alla tipologia di attività svolta;
  4. Rispettare le norme in materia di tutela ambientale antinquinamento e, nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti;
  5. Rispettare le disposizioni e i relativi adempimenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro di cui al D.L. n. 81/2008 e s.m.i.;
  6. Porre in essere ogni accorgimento al fine di evitare inquinamento marino, secondo le disposizioni vigenti in materia;
  7. Assumere tutte le responsabilità connesse al Datore di lavoro per come definito dall'art. 2 comma 1, lett. b) del citato D. L.vo n° 81/2008 e s.m.i., con particolare riguardo al Capo III<sup>a</sup> Sezione I<sup>a</sup> della citata legge delegata;

### **ART. 3 DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE**

La normativa vigente in materia di bonifica di siti inquinati (Titolo V Parte IV del D.Lgs. 152/06) ed il Regolamento Provinciale "*per la disciplina del procedimento per il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica, messa in sicurezza permanente e messa in sicurezza operativa dei siti contaminati e quantificazione forfettaria dei costi del procedimento*" approvato con Delibera di G.P. n° 401 del 01/12/2006, dispone che una volta terminati i lavori di bonifica e di ripristino ambientale, il soggetto responsabile dell'intervento è tenuto ad effettuare istanza di rilascio di apposita certificazione che dovrà essere trasmessa all'Amministrazione Provinciale di Crotone ed all'ARPACAL (quest'ultima per la predisposizione della propria relazione finale da trasmettere al Settore provinciale - *Settore Ambiente*) e, per conoscenza, al Comune, alla Regione competenti per territorio.

A tal proposito, è opportuno precisare che, ai fini del rilascio della suddetta certificazione, sono previsti dei costi a carico del Soggetto Attuatore (Meridionale Petroli s.r.l.), la cui quantificazione forfettaria viene determinata in base: 1) alle spese vive sostenute dalla stessa Società per la verifica tecnica delle operazioni di bonifica ad es. campionamenti e controlli analitici di suoli, rifiuti, trasporto materiali inquinati ecc.; 2) spese per l'attestazione da parte della P.A. dell'avvenuta bonifica.

Nel caso specifico, per il pagamento dei costi del procedimento per il rilascio della certificazione *de qua*, giusto Allegato B) del predetto Regolamento Provinciale, la somma da versare, a carico del Soggetto Attuatore a favore dell'Amministrazione Provinciale di Crotone, è pari al 30% del costo della bonifica.

Ai fini del rilascio della certificazione, di cui all'art. 248 comma 2° del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., il Soggetto Attuatore dovrà inviare la seguente documentazione ed elaborati al Settore Ambiente dell'Amministrazione Provinciale di Crotone ed all'ARPACAL (ai fini della predisposizione della propria relazione finale):

- Relazione tecnica di fine lavori firmata dal Direttore dei lavori attestante gli interventi effettuati;
- Planimetria riportante i confini dell'areale oggetto dell'intervento di bonifica e/o di messa in sicurezza;
- Specificare l'area con relativa particella e destinazione d'uso in base al vigente Piano Regolatore del Comune di Crotone;

- Definizione estensione areale della zona contaminata (indicare l'estensione in mq);
- Copia di tutti i Verbali delle Conferenze dei Servizi onde ricostruire l'iter autorizzativo in merito all'approvazione del progetto di bonifica;
- costi sostenuti per l'effettuazione delle suddette operazioni di bonifica la cui quantificazione forfettaria viene determinata in base alle spese vive sostenute dalla stessa Società per la verifica tecnica delle operazioni di bonifica ad es. campionamenti e controlli analitici di suoli, rifiuti, trasporto materiali inquinati ecc

#### **ART. 4 SEGNALETICA MONITORIA**

L'Impresa appaltatrice è tenuta ad apporre presso le zone demaniali marittime di cui al precedente art. 1, idonea segnaletica atta ad evidenziare il divieto di accesso e di sosta sulle aree in questione, nonché il potenziale pericolo connesso con l'attuale stato delle aree.

#### **ART. 5 OBBLIGHI DELL'IMPRESA ESECUTRICE**

L'Impresa appaltatrice è obbligata, nella predisposizione delle barriere interdittive e della segnaletica monitoria, allo scrupoloso rispetto della pertinente legislazione in materia antinfortunistica ed igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;

In particolare, l'Impresa esecutrice è obbligata al rispetto delle norme contenute nel titolo IV – art. 88 e ss. del D. Lvo 81/2008 come successivamente modificato ed integrato;

#### **ART. 6 OBBLIGHI DELL'AUTORIZZATO**

La MERIDIONALE PETROLI S.r.l., e/o le Ditte a cui essa si affiderà, risponderà di ogni rischio e danno, diretto ed indiretto, a persone e/o a cose derivante o comunque conseguente alla messa a disposizione delle aree demaniali marittime portuali, ed all'esercizio dell'attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione di cui alla presente ordinanza, con l'impegno ad ottenere e porre in essere, anche sotto il profilo autorizzativo, concessorio e di permessi, tutto quanto necessario ad operare nel rispetto della normativa vigente e con particolare ma non esclusivo riferimento alle disposizioni statali normative ed amministrative in tema di sicurezza ed igiene del lavoro, antincendio, security, ecc., in ordine alla corretta gestione delle aree demaniali marittime messe a disposizione ed all'esercizio delle attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione di cui alla presente ordinanza.

L'AdSP MTMI si intende completamente manlevata da ogni molestia ed azione che potesse essere promossa da terzi in dipendenza della presente autorizzazione, restando la MERIDIONALE PETROLI S.r.l. direttamente responsabile di ogni danno, diretto o indiretto, che dovesse verificarsi per effetto della presente sul demanio marittimo e verso terzi.

Sono in particolare a carico della suddetta Ditta:

- a) l'acquisizione di tutte le autorizzazioni, certificazioni e nulla osta necessari, anche sotto il profilo della sicurezza e della prevenzione incendi;

- b) il mantenimento in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza adottate a norma della certificazione;
- c) il ripristino per danni che derivassero agli impianti per gli usi non consentiti;
- d) gli oneri necessari per le verifiche di controllo ed il rinnovo di tutte le certificazioni, permessi e nulla – osta, ivi comprese quelli in materia di antinfortunistica e prevenzione incendi, nessuna esclusa.

Le attrezzature adoperate (mezzi, apparecchiature, ecc.) per le attività di campagna di monitoraggio delle acque sotterranee con campionamento dei piezometri presenti nell'area "ex Deposito Costiero" dovranno essere rimosse al termine dei lavori.

Entro dieci giorni dalla comunicazione di fine lavori, la MERIDIONALE PETROLI S.r.l. dovrà provvedere a propria cura e spese e senza alcun'altra intimazione, richiesta, messa in mora od altro atto, alla rimessa in pristino delle aree demaniali marittime interessate con rimozione a propria cura e spese di tutte strutture e le attrezzature, adoperate in forza dell'autorizzazione recata dalla presente ordinanza, restituendo le aree demaniali marittime al libero uso pubblico.

Ad alcun titolo l'autorizzazione all'uso delle aree demaniali marittime discendenti dalla presente ordinanza potrà essere invocata quale diritto di insistenza, titolo di preferenza od altra prerogativa al fine di ottenere la concessione futura delle aree d. m. che saranno amministrate esclusivamente quali aree libere ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice della Navigazione e 5 e seguenti del relativo Regolamento di esecuzione.

Le suddette attrezzature rimosse devono essere trasferite al di fuori del demanio marittimo portuale e pertanto l'eventuale deposito su aree, banchine e/o piazzali costituirà abusiva occupazione di spazi demaniali e sarà sanzionata a norma degli artt. 54 e 1161 del Codice della Navigazione.

## **ART. 7 NORME FINALI**

Trovano comunque applicazione le ordinanze richiamate in premessa, nonché eventuali altre disposizioni emanate da Autorità competenti per quanto non in contrasto con le norme contenute nella presente Ordinanza.

## **ART. 8 SANZIONI**

I contravventori della presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili per i danni che dovessero arrecare a cose, a loro stessi e/o a terzi in conseguenza dell'illecito comportamento, e saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione prevista dall'art. 1174 del Codice della Navigazione, come depenalizzato dal D. Lgs. 507/99.

## **ART. 9 PUBBLICAZIONE ED ESECUZIONE**

Gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria, nonché gli appartenenti ad Organi aventi titolo in forza di disposizioni legislative o regolamentari, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, che sarà pubblicata sul sito *internet* istituzionale dell'Autorità Portuale, all'albo d'ufficio della Capitaneria di Porto di Crotona e dell'Ufficio Sedi Periferiche di Crotona dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro.

**ART. 10  
ENTRATA IN VIGORE**

La presente Ordinanza verrà pubblicata sul sito *internet* istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio ed entrerà in vigore il giorno della pubblicazione sul predetto sito.

Gioia Tauro, 27.01.2022

IL DIRIGENTE  
DELL'AREA DEMANIO - PATRIMONIO  
LAVORO PORTUALE  
Dott. Pasquale FARAONE

IL SEGRETARIO GENERALE  
CA. (CP) Pietro PREZIOSI

IL PRESIDENTE  
A.I. (CP) Andrea AGOSTINELLI



Figura 1: Foto aerea dell'area ove ricade il Sito (fonte google earth)




Figura 2: dettaglio dell'area ove ricade il Sito (fonte google earth)




Figura 3: Stato di fatto edifici